

# FOGLIO D'INFORMAZIONE

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

---

## La revisione AI 6a

La situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità (AI) è andata viepiù deteriorando dalla metà degli anni Novanta. Nel 2006 il suo deficit si è stabilizzato, sebbene a un livello elevato, attestandosi su circa 1 miliardo di franchi nel 2010. Alla fine dello stesso anno il debito dell'AI nei confronti dell'AVS ha raggiunto circa 15 miliardi di franchi. Per riassetare durevolmente le finanze dell'AI, il Consiglio federale e il Parlamento stanno attuando un piano di risanamento equilibrato in tre tappe:

**1<sup>a</sup> tappa:** la 4a e la **5a revisione AI** (in vigore rispettivamente dal 2004 e dal 2008) hanno permesso di stabilizzare il deficit annuo dell'assicurazione, fino ad allora in costante aumento, ponendo un freno alla rapida crescita del suo debito.

**2<sup>a</sup> tappa:** il 27 settembre 2009, il Popolo e i Cantoni si sono espressi a favore del **finanziamento aggiuntivo dell'AI** (dal 2011 al 2017), la seconda tappa del piano di risanamento. Questa prevede l'azzeramento temporaneo del deficit dell'AI mediante un innalzamento di durata limitata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), una misura che ha permesso di bloccare la progressione dell'indebitamento dell'assicurazione e, quindi, di separare i suoi conti da quelli dall'AVS dal 1° gennaio 2011.

**3<sup>a</sup> tappa:** durante la fase del finanziamento aggiuntivo temporaneo, **la 6<sup>a</sup> revisione AI** risanerà l'AI con misure di risparmio, provvedimenti volti a rafforzare ulteriormente l'integrazione e modifiche sistemiche finalizzate all'eliminazione degli incentivi perversi, di modo che allo scadere dell'aumento temporaneo dell'IVA l'assicurazione presenti conti durevolmente in pareggio e i suoi debiti possano così essere ridotti.

Programma e scadenze della 6<sup>a</sup> revisione AI

Con la 6<sup>a</sup> revisione AI, il Consiglio federale adempie l'incarico espressamente conferitogli dal Parlamento di formulare segnatamente "proposte di risanamento dell'assicurazione invalidità tramite riduzione delle uscite" (art. 5 cpv. 2 della legge federale del 13 giugno 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità). La revisione è stata suddivisa in due pacchetti di misure:

- La revisione 6a viene attuata rapidamente affinché le misure previste possano produrre pienamente e al più presto, ossia a partire dalla conclusione del finanziamento aggiuntivo, i loro effetti. Questo primo pacchetto di misure è stato approvato dal Parlamento il 18 marzo 2011 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.
- La revisione 6b – i cui provvedimenti richiedono tempi d'attuazione più lunghi – dovrebbe entrare in vigore nel 2015. Il 13 maggio 2011 il Consiglio federale ha sottoposto all'approvazione del Parlamento anche questo secondo pacchetto di misure.

La revisione 6a

La revisione 6a, come già la 4a e la 5a revisione, persegue l'obiettivo primario dell'assicurazione, vale a dire l'integrazione degli invalidi, contribuendo allo stesso tempo in modo determinante al consolidamento finanziario dell'AI. Essa comprende i quattro elementi seguenti:

- **Revisione delle rendite finalizzata all'integrazione:** creazione di un contesto favorevole all'integrazione per il reinserimento dei beneficiari di rendita; reintegrazione di 17 000 persone in modo da ridurre il numero di rendite ponderate di 12 500 unità entro sei anni.
- **Nuovo sistema di finanziamento:** dissociazione del contributo della Confederazione dall'andamento delle uscite dell'AI.
- **Riduzione dei prezzi nel settore dei mezzi ausiliari:** maggior concorrenza tra i fornitori di prestazioni per ridurre i prezzi.
- **Contributo per l'assistenza:** introduzione di un nuovo contributo che permetterà alle persone disabili di condurre una vita più autonoma e responsabile.

### a) Revisione delle rendite finalizzata all'integrazione

La revisione delle rendite finalizzata all'integrazione ha lo scopo di reintegrare i beneficiari di una rendita AI giudicati idonei, sfruttando in modo mirato un potenziale che finora non è praticamente mai stato utilizzato.

È vero che già oggi le rendite sono riesaminate di regola ogni 3-5 anni. L'esperienza mostra tuttavia che la reintegrazione riesce in meno dell'1 per cento dei casi riesaminati. Questo si spiega con il fatto che attualmente la revisione delle rendite avviene tramite una procedura prevalentemente amministrativa basata sugli atti disponibili. Questa prassi è dovuta alla scarsità di personale degli uffici AI e al persistere nel sistema dell'idea che «chi diventa invalido, sarà sempre invalido». Con la revisione delle rendite finalizzata all'integrazione questa idea sarà abbandonata e cederà il posto al principio della «**rendita come ponte verso l'integrazione**».

In futuro, la procedura di revisione delle rendite sarà dunque più differenziata rispetto a oggi e terrà maggiormente conto della situazione personale dei beneficiari di prestazioni. **L'obiettivo è aumentare, con provvedimenti mirati, il rendimento e la capacità al guadagno dei beneficiari di una rendita affinché riescano a reintegrarsi e non necessitino quindi più della rendita o almeno di una parte di essa.** Il colloquio personale sarà in futuro molto più importante che non l'esame degli incarti o lunghi e laboriosi accertamenti, così da tenere conto adeguatamente della situazione personale dell'assicurato nella valutazione del suo potenziale d'integrazione. Quest'ultimo sarà valutato in due fasi. In un primo tempo l'ufficio AI accerterà se abbia senso concedere provvedimenti d'integrazione. In caso affermativo, darà il via alla seconda fase, che prevede un accertamento approfondito (assessment) per valutare la situazione personale, medica, sociale, professionale e finanziaria dell'assicurato. Se giungerà alla conclusione che la capacità al guadagno potrebbe probabilmente essere migliorata sostenendo il beneficiario di rendita con misure adeguate, l'ufficio AI elaborerà insieme all'assicurato un piano d'integrazione.

**Gli uffici AI disporranno di un pacchetto di misure che potrà essere adeguato alle diverse situazioni.** Per agevolare la reintegrazione dei beneficiari di rendita, gli attuali provvedimenti d'integrazione (provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale, provvedimenti professionali, mezzi ausiliari) verranno ampliati e completati come segue:

- le condizioni per il diritto ai provvedimenti di reinserimento saranno formulate in modo meno rigoroso e il diritto non sarà più limitato a un anno (flessibilizzazione);
- gli assicurati avranno diritto a prestazioni di consulenza e accompagnamento durante l'intero processo d'integrazione e i tre anni successivi alla soppressione della rendita;
- i provvedimenti professionali saranno migliorati mediante la regolamentazione dell'esercizio di un lavoro a titolo di prova e la semplificazione delle condizioni per la concessione dell'assegno per il periodo d'introduzione e delle indennità per sopperire all'aumento dei contributi;
- la rendita continuerà a essere versata durante l'intero processo d'integrazione.

**Uno degli elementi centrali della revisione delle rendite finalizzata all'integrazione è il periodo di protezione di tre anni previsto per tutelare gli assicurati in caso di fallimento dell'integrazione.**

In caso di nuova perdita della capacità lavorativa per ragioni di salute, l'AI verserà rapidamente e senza complicazioni una prestazione transitoria e rivaluterà il grado d'invalidità. Nell'ambito del secondo pilastro, l'assicurato resterà affiliato al suo istituto di previdenza per tutto il periodo di protezione di tre anni, indipendentemente dal fatto che perda nuovamente o meno la capacità lavorativa per ragioni di salute. Manterrà pertanto nei confronti dell'istituto tutti i diritti derivanti dalla sua qualità di assicurato invalido (in particolare per quanto concerne le prestazioni d'invalidità e per i superstiti e il mantenimento del conto di vecchiaia). Questa regolamentazione è importante sia per l'assicurato che per il datore di lavoro per i motivi seguenti:

- dato che l'AI, in caso di nuova perdita della capacità lavorativa per ragioni di salute, versa dopo poco tempo una prestazione transitoria, di regola il datore di lavoro non deve comunicare l'evento assicurato all'assicurazione d'indennità giornaliera e non rischia quindi di vedersi aumentare il premio assicurativo o di ricevere una disdetta della polizza assicurativa;

- in caso di fallimento dell'integrazione nel corso dei primi tre anni, l'assicurato viene a trovarsi praticamente nella situazione finanziaria precedente il tentativo d'integrazione;
- poiché l'assicurato resta affiliato al proprio istituto di previdenza per tre anni, durante il periodo di protezione il datore di lavoro che lo assume per un tentativo di reintegrazione non deve preoccuparsi delle difficoltà legate all'affiliazione del dipendente all'istituto di previdenza dell'azienda.

**La revisione crea i presupposti indispensabili per convincere i datori di lavoro a contribuire maggiormente alla reintegrazione degli invalidi.** Anche gli adeguamenti apportati all'indennità per sopperire all'aumento dei contributi e all'assegno per il periodo d'introduzione, la semplificazione delle relative procedure amministrative, le disposizioni sull'esercizio di un lavoro a titolo di prova e le prestazioni di consulenza e accompagnamento concesse ai datori di lavoro durante il processo d'integrazione e nei tre anni successivi alla riuscita dell'integrazione dovrebbero permettere di coinvolgere maggiormente le imprese nell'integrazione dei disabili.

La revisione AI 6a crea un pacchetto di misure che facilita agli uffici AI il reinserimento attivo degli assicurati con un potenziale d'integrazione e offre soluzioni flessibili a questi ultimi e ai datori di lavoro. Il raggiungimento del suo obiettivo – la riduzione del numero delle rendite ponderate di 12 500 unità entro sei anni, ovvero di ca. 2000 unità all'anno – sembra pertanto realistico, tanto più che già oggi, senza i nuovi strumenti, vengono soppresse annualmente 2 000 rendite ponderate grazie a revisioni di rendite e integrazioni. L'efficacia dei nuovi provvedimenti di reinserimento sarà verificata mediante un monitoring e una valutazione.

In virtù del principio dell'uguaglianza giuridica, nelle disposizioni finali della revisione 6a verrà applicata anche alle rendite correnti una prassi giudiziaria adottata già da diversi anni dal Tribunale federale e introdotta nella legge per le nuove rendite dalla 5ª revisione. Essa concerne i quadri patologici non oggettivabili secondo le attuali conoscenze della medicina e la cui diagnosi si basa unicamente sulle affermazioni soggettive dei pazienti. Ogni singolo caso dovrà essere riesaminato dal punto di vista del diritto assicurativo, per valutare se si possa obiettivamente esigere che il beneficiario di rendita eserciti un'attività lucrativa nonostante i disturbi di cui soffre. Se il riesame comporterà la riduzione o la soppressione della rendita, l'assicurato avrà diritto ai provvedimenti di reintegrazione per un massimo di due anni. La rendita sinora percepita continua ad essere erogata fino al termine dei provvedimenti. Il riesame non concerne i disturbi per i quali è possibile pronunciare una chiara diagnosi attraverso analisi cliniche e psichiatriche, vale a dire quadri clinici quali depressione, schizofrenia, disturbi ossessivo - compulsivi, alimentari e della personalità.

**b) Nuovo sistema di finanziamento: il bilancio dell'AI riporterà i costi effettivi** Attualmente l'AI è finanziata tramite i contributi versati dagli assicurati e dai datori di lavoro e un contributo della Confederazione pari al 38% circa delle uscite annuali dell'assicurazione. Questo significa che se l'AI spende un franco di più, la Confederazione deve automaticamente pagare 38 centesimi e, viceversa, che se l'AI risparmia un franco il suo risultato migliora di soli 62 centesimi. I rimanenti 38 centesimi vanno a sgravare le finanze federali. Con il nuovo sistema di finanziamento, la Confederazione non dovrà più rispondere direttamente dei problemi dell'AI e gli sforzi intrapresi dall'AI per risanare i propri conti non verranno più vanificati in larga misura dalla riduzione del contributo della Confederazione.

In futuro il contributo federale non sarà più determinato in base alle uscite dell'AI, ma essenzialmente in funzione dell'evoluzione della situazione economica. Il valore iniziale corrisponderà al contributo della Confederazione degli anni 2010/2011 secondo la normativa vigente. L'importo verrà indicizzato in base a fattori che determinano l'andamento delle uscite dell'AI senza che questa possa influenzarli (adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari, evoluzione demografica). Considerate le direttive del programma di consolidamento, il nuovo sistema di finanziamento entrerà in vigore soltanto nel 2014.

**c) Maggior concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e conseguente riduzione dei costi**

La nuova base legale per l'acquisizione dei mezzi ausiliari, permetterà all'AI non soltanto di utilizzare in modo più efficace gli attuali strumenti (convenzioni tariffali, importi massimi stabiliti dall'autorità,

forfait), ma anche di indire – dopo aver valutato le procedure di acquisizione già esistenti – procedure di aggiudicazione (p. es. gare d'appalto). La conseguente concorrenza tra i fornitori di prestazioni, permetterà di ridurre notevolmente i prezzi di certi mezzi ausiliari (p.es. degli apparecchi acustici), mantenendo elevata la qualità dei prodotti forniti. Le nuove procedure di aggiudicazione saranno utilizzate quando risulterà che gli strumenti finora disponibili non sono in grado di produrre gli effetti di risparmio desiderati. Le nuove disposizioni rafforzano inoltre il potere negoziale dell'AI, in quanto allargano il novero dei potenziali partner contrattuali dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Quest'ultimo avrà per esempio la possibilità di trattare direttamente con i produttori e non più unicamente con i centri di consegna di un prodotto.

#### **d) Contributo per l'assistenza**

Il contributo per l'assistenza è una nuova prestazione per gli invalidi, che integra le prestazioni esistenti, quali l'assegno per grandi invalidi, i servizi di terze persone, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assistenza prestata dai familiari, creando un'alternativa alle prestazioni d'aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la possibilità di assumere direttamente persone che prestino loro l'aiuto di cui hanno bisogno e riceveranno dall'AI un contributo per l'assistenza di 32.50 franchi all'ora per coprire una parte delle spese.

Gli assicurati potranno così stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze individuali, migliorerà la qualità di vita dei disabili. Il contributo per l'assistenza offrirà condizioni migliori a chi vorrà integrarsi nella società e nella vita professionale e permetterà di ridurre il tempo dedicato alle cure dai familiari. Grazie al contributo per l'assistenza si potranno evitare o rinviare numerosi ricoveri in istituto e convincere diversi disabili a tornare a vivere a casa propria.

Avranno diritto al contributo per l'assistenza gli assicurati maggiorenni che percepiscono un assegno per grandi invalidi e vivono a casa. Il Consiglio federale ha la competenza di prevedere eccezioni stabilendo le condizioni che:

- escludono gli assicurati adulti con una capacità limitata di esercitare i diritti civili dal diritto al contributo per l'assistenza: è il caso delle persone che non hanno una propria economia domestica e non seguono assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare oppure non possiedono una certa autonomia per quanto concerne la formazione o la capacità al guadagno;
- danno ai minori il diritto al contributo per l'assistenza. Oltre alle condizioni generali, è richiesta una certa autonomia in ambito scolastico, formativo o lavorativo. Ha inoltre diritto al contributo chi percepisce un supplemento per cure intensive, perché necessita di cure e sorveglianza per almeno sei ore al giorno (indipendentemente dall'autonomia in ambito scolastico, formativo o lavorativo). In questi casi il diritto alla nuova prestazione continua a sussistere anche dopo il raggiungimento della maggiore età a titolo di garanzia dei diritti acquisiti.

#### Ripercussioni finanziarie della revisione 6a

Le misure della **revisione 6a**, in combinazione con l'aumento delle entrate e la riduzione delle uscite dell'AI secondo le proiezioni finanziarie attuali, permetteranno di ridurre di circa 750 milioni di franchi l'anno in media il deficit previsto tra il 2019 e il 2025, dopo che sarà venuto meno il finanziamento aggiuntivo.

Il contributo mancante ad un equilibrio duraturo dei conti dell'AI e all'estinzione del suo debito con l'AVS sarà dato dalla revisione 6b, attualmente in discussione in Parlamento.

Informazioni: Comunicazione, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, tel. 031 322 91 95, [kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch)